



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Decreto Rettorale n° 15742 del 29/04/11

IL RETTORE

Vista la legge n. 168/89;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino approvato con D.R. 54 del 8 Febbraio 1999 e successive modificazioni;

Vista la delibera del Senato Accademico del 17 novembre 2008, con la quale viene approvato il Regolamento delle elezioni degli Studenti negli Organi Universitari ed extra - Universitari;

Visto il D.R. n° 166 del 7/1/09 con il quale è reso esecutivo il Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti negli organi Universitari ed extra Universitari;

Visto il verbale del 19/5/2009 della Commissione Elettorale preposta per le elezioni degli Studenti che si sono svolte nei giorni 6 e 7 maggio 2009;

Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 recante le Norme in materia di organizzazione delle Università, di Personale Accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto l'estratto del verbale della seduta del Senato Accademico del 10/02/11, delibera 8/2011/IV/1;

Acquisite le dimissioni pervenute dai Rappresentanti degli studenti come risulta dalla nota prot. n. 6504 del 14. 02.2011;

Visto l'estratto del verbale della seduta del Senato Accademico del 7/3/11, rispettivamente le delibere 9/2001/X/1 e 9/2011/X/2;

Considerata la relazione della Divisione Logistica del 21/03/11 relativa alla quantificazione dei costi per le operazioni elettorali ordinarie o suppletive;

Visto l'appunto dello Staff Legale sul parere dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino relativo all'applicazione art. 2 comma 9 L. 240/10 in materia di proroga Organi Universitari;

Rilevata l'urgenza a seguito delle comunicazioni pervenute dalla Direzione Amministrativa e dai Presidi di Facoltà di provvedere alla copertura dei posti che si sono resi vacanti a seguito delle dimissioni volontarie dei rappresentanti eletti al fine di garantire la continuità della rappresentanza della componente studentesca nei vari organi accademici;

Preso atto dell'impossibilità di sostituire i predetti rappresentanti dimissionari attraverso lo scorrimento delle liste;

Rilevata altresì la necessità dell'espletamento di dette elezioni entro termini compatibili con l'effettiva possibilità di esercizio di diritto di voto;

Considerato il tenore letterale dell'articolo 55 del Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra - universitari rubricato "Durata del mandato e sostituzioni" che nel caso di cessazione anticipata dalla carica dei rappresentanti non stabilisce termini minimi preteritori ai fini dell'indizione delle elezioni suppletive;

Preso atto dell'incontro svoltosi il 29 aprile 2011, presso la sede del Rettorato, con i referenti delle liste degli studenti, al termine del quale si è registrata una unanime convergenza favorevole nella definizione dei termini relativi all'espletamento delle procedure per le elezioni suppletive di cui trattasi;

Valutato ogni opportuno elemento:

DECRETA

ART. 1 - Indizione delle Elezioni suppletive

Sono indette le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari ed extra-universitari per:

DENOMINAZIONE ORGANO	N° POSTI	PREFERENZE
SENATO ACCADEMICO GRUPPO 1 Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia	1	1
SENATO ACCADEMICO GRUPPO 2 Lettere e Filosofia, Scienze Formazione, Psicologia, Lingue e Letterature Straniere	1	1
SENATO ACCADEMICO GRUPPO 4 Medicina e Chirurgia, Scienze MFN, Medicina e Chirurgia S. Luigi	2	1
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE UNIVERSITA'	2	1
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONEN ENTE DIRITTO ALLO STUDIO	1	1
COMITATO UNIVERSITARIO PER LO SPORT	1	1
CONSIGLIO FACOLTA' AGRARIA	6	2
CDS SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE	3	1
CDS SCIENZE E TECNOLOGIE AGROALIMENTARI	1	1
CDS SCIENZE FORESTALI E AMBIENTALI	5	1
CDS SCIENZE VITICOLE ED ENOLOGICHE	1	1
CDS SCIENZE E CULTURA DELLE ALPI – SCIENZE E TURISMO ALPINO	1	1
CONSIGLIO FACOLTA' ECONOMIA	4	1
CDS CLASSE 17 TORINO – SCIENZE DELL'ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE	5	1
CLASSE 28 TORINO – SCIENZE ECONOMICHE	5	1
CLASSE 64/S - SCIENZE DELL'ECONOMIA	1	1
CLASSE 84/S - SCIENZE ECONOMICO AZIENDALI	2	1
CONSIGLIO FACOLTA' FARMACIA	1	1
CDS CHIMICHE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE	1	1
CONSIGLIO FACOLTA' GIURISPRUDENZA	4	1
CDS GIURISPRUDENZA (SPECIALISTICA)	2	1
CONSIGLIO FACOLTA' LETTERE E FILOSOFIA	7	2
CDS LETTERE	2	1
CDS FILOSOFIA	4	1
CDS SOCIETA' E CULTURE D'EUROPA	1	1
CDS COMUNICAZIONE INTERCULTURALE	2	1

CDS COMUNICAZIONE PER LE ISTITUZIONI E LE IMPRESE	1	1
CDS FILOSOFIA E STORIA DELLE IDEE	1	1

CONSIGLIO FACOLTA' LINGUE E LETTERATURE STRANIERE	6	2
CDS SCIENZE DELLA MEDIAZIONE LINGUISTICA	1	1
CDS SCIENZE DEL TURISMO	1	1
CDS LINGUE E CULTURE DELL'ASIA E DELL'AFRICA	1	1
CDS LINGUE E LETTERATURE MODERNE	1	1

CONSIGLIO FACOLTA' DI MEDICINA E CHIRURGIA	6	2
CDS MEDICINA E CHIRURGIA TORINO	5	1
CDS IGIENE DENTALE	1	1
CDS BIOTECNOLOGIE MEDICHE	1	1

CONSIGLIO II FACOLTA' MEDICINA E CHIRURGIA S. LUIGI	7	2
CDS MEDICINA E CHIRURGIA S. LUIGI	8	2
CDS INFERMIERISTICA S. LUIGI	3	1
CDS TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA	2	1

CONSIGLIO FACOLTA' MEDICINA VETERINARIA	4	1
CDS MEDICINA VETERINARIA	4	1
CDS PRODUZIONI ANIMALI, GESTIONE E CONSERVAZIONE DELLA FAUNA	2	1

CONSIGLIO FACOLTA' PSICOLOGIA	8	2
CDS SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE	1	1
CDS SCIENZE DELLA MENTE	1	1

CONSIGLIO FACOLTA' SCIENZE FORMAZIONE	1	1
CDS AREA DAMS	1	1
CDS SCIENZE FORMAZIONE PRIMARIA	1	1

CONSIGLIO FACOLTA' SCIENZE MFN	9	3
CDS CHIMICA	1	1
CDS FISICA	6	2
CDS MATEMATICA	4	1
CDS SCIENZE BIOLOGICHE	5	1
CDS SCIENZE GEOLOGICHE	2	1
CDS SCIENZE DEI MATERIALI	4	1

CONSIGLIO FACOLTA' SCIENZE POLITICHE	9	3
CDS SCIENZE INTERNAZIONALI E DIPLOMATICHE	1	1
CDS SVILUPPO E COOPERAZIONE	1	1

INTERFACOLTA'

CDS BIOTECNOLOGIE	1	1
CDS MANAGEMENT DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE	3	1
SOCIOLOGIA	1	1

Dette elezioni avranno luogo in due giornate con i seguenti orari:

- **15 GIUGNO 2011 dalle ore 8.30 alle ore 19.00 votazione**

- **16 GIUGNO 2011 dalle ore 8.30 alle ore 14.00 votazione**

Gli uffici amministrativi non rilasceranno certificati dopo le ore 13.00 del secondo giorno di votazione.

ART. 2 - Studenti ammessi al voto.

L'elettorato attivo spetta agli studenti che alla data delle votazioni risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di studio di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.

L'iscrizione degli Studenti all'Università è comprovata dall'inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dagli Uffici competenti, salvo le opportune integrazioni.

Gli Studenti dei corsi Interfacoltà hanno diritto di voto per tutti gli organi universitari ed extra – universitari cui afferiscono. Inoltre, data l'esigenza di garantire l'esercizio del diritto fondamentale di voto e nell'impossibilità di consentire il voto plurimo, viene concesso loro, al momento del voto, di scegliere il raggruppamento al quale afferire ai fini della votazione dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e nel Consiglio di Facoltà.

ART. 3 - Studenti eleggibili.

Sono eleggibili gli Studenti con un'età inferiore a 27 anni da compiere alla data delle elezioni e che:

a) per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte, il Comitato Universitario per lo Sport, risultino iscritti all'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di studio di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.

b) per i Consigli di Facoltà, risultino regolarmente iscritti alle rispettive Facoltà per l'anno accademico corrente (in corso o fuori corso) ai corsi di studio di laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento.

c) per i Consigli di corso di studio (laurea triennale, specialistica/magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento) risultino regolarmente iscritti ai rispettivi Corsi per l'anno accademico corrente (in corso o fuori corso).

Agli Studenti dei Corsi Interfacoltà viene esteso il diritto di voto passivo optando per una delle Facoltà appartenenti al proprio corso Interfacoltà e quindi al relativo raggruppamento del Senato Accademico a cui la Facoltà stessa appartiene.

ART. 4 – Incompatibilità incarichi.

Gli studenti che facciano parte del personale dell'Università, ove risultino eletti in uno stesso Organo sia come rappresentanti degli studenti, sia come rappresentanti di altra categoria, dovranno optare per uno dei due incarichi.

ART. 5 – Sistema elettorale.

Le elezioni si svolgono sulla base di liste fra loro concorrenti, a sistema proporzionale (con un numero di candidati non superiore al triplo del numero degli eligendi nel rispettivo organo collegiale).

ART. 6 - Costituzione Commissione Elettorale.

Il Rettore procede all'insediamento di una Commissione Elettorale incaricata di preparare le elezioni e di assicurarne la regolarità. La Commissione ha sede presso il Rettorato ed è nominata dal Rettore, con apposito decreto, nelle persone di :

a) Rettore o il Pro - Rettore (Presidente);

- b) due Professori di cui uno di materie giuridiche;
- c) Direttore Amministrativo, o suo delegato, con funzioni di Segretario;
- d) due studenti elettori, non candidati nè rappresentanti di lista, sorteggiati in un elenco comprendente i nominativi presentati al Rettore tramite l'Ufficio Elettorale entro il 2 maggio 2011.
- e) due rappresentanti del Personale Tecnico - Amministrativo.

Nel decreto stesso il Rettore procede alla nomina di due supplenti per i Professori ufficiali di materie giuridiche, di due supplenti per gli studenti e di due supplenti per il Personale Tecnico - Amministrativo che subentreranno secondo l'ordine progressivo di trascrizione.

La Commissione opera comunque in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

ART. 7 - Termine di presentazione delle liste.

La presentazione delle liste deve avvenire presso l'Ufficio Elettorale entro le ore 12.00 del 31 maggio 2011.

Possono partecipare a queste elezioni suppletive solo le liste presenti nel 2009, quindi con la sola presentazione delle candidature.

Nessun studente può presentare la propria candidatura per più di due Organi.

ART. 8 – Liste e candidature.

I nomi dei candidati di ciascuna lista, elencati nell'ordine da essi prescelto, devono essere corredati da dati anagrafici e dal numero di matricola.

Ogni candidato dovrà presentare dichiarazione di accettazione della candidatura, indicante la lista con cui intende presentarsi, i propri dati anagrafici ed il numero di matricola che dovrà essere sottoscritto con valore di autocertificazione.

ART. 9 - Numerazione delle liste

Ogni lista viene iscritta nel manifesto elettorale e a queste viene attribuito un numero. L'attribuzione del numero di lista avviene mediante sorteggio.

ART. 10 - Rappresentanti di lista.

E' compito del Responsabile di Lista designare i rappresentanti di lista ai seggi, comunicandone i nominativi all'Ufficio elettorale non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la data di inizio delle votazioni.

Ogni lista può nominare un proprio rappresentante per ogni seggio del quale, all'atto della presentazione, devono essere indicati il recapito e il numero telefonico per eventuali comunicazioni. L'Ufficio Elettorale rilascerà a ogni Rappresentante una dichiarazione di nomina da presentare ai Presidenti di seggio.

ART. 11 – Divulgazione elenchi e autorizzazione al voto.

Gli elenchi degli studenti elettori sono affissi almeno venti giorni prima delle votazioni presso le segreterie delle singole Facoltà. Gli studenti che, pur risultando regolarmente iscritti non siano stati inclusi nell'elenco, possono chiedere alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza il rilascio di un certificato di autorizzazione al voto.

La Segreteria Studenti procede al rilascio del certificato dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 3. Avverso una eventuale decisione negativa della Segreteria Studenti è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale.

ART. 12 – Propaganda elettorale.

Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale, i Presidi di Facoltà possono sospendere nei 10 giorni antecedenti le votazioni, su richiesta dei candidati, le lezioni per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Preside e i candidati appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di 10 ore complessive e non più di un'ora per ogni lista che partecipa solo alle elezioni del Consiglio di Facoltà. e del Consiglio di Corso di Studio e di tre ore per ogni lista che si presenti negli Organi Centrali (non cumulabili).

Il calendario per l'assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito dal Preside di ciascuna Facoltà.

In ogni edificio Universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all'affissione di manifesti elettorali, questi ultimi potranno essere affissi anche in ogni altro spazio idoneo.

ART. 13 – Dislocazione seggi.

I seggi elettorali, distinti per Facoltà, e ove occorra, per corso di studio sono dislocati presso le Sedi che la Commissione Elettorale, sentita ciascuna Facoltà, riterrà più idonee.

L'ubicazione dei seggi è stabilita dalla Commissione Elettorale sentito il parere delle Presidenze di Facoltà.

ART. 14 - Rappresentanti di lista al seggio.

I rappresentanti di Lista al Seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

I candidati possono assistere allo spoglio delle schede, ma non possono intervenire.

ART. 15 – Accesso al seggio.

Possono entrare nell'aula adibita a seggio e nell'ante aula (o zona destinata a tale uso) soltanto gli studenti elettori assegnati a tale seggio che presentino un documento di identità personale, o la Smart card o il libretto, oppure la ricevuta di pagamento delle tasse universitarie accompagnata da un documento di identità.

ART. 16 – Accertamento identità.

Dichiarata aperta la votazione, gli studenti elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la Smart Card o il libretto universitario o un documento di riconoscimento con valore legale, (si intendono validi tutti i documenti con foto).

In nessun caso è ammesso il riconoscimento di studenti elettori da parte di membri del seggio, e di rappresentanti dei candidati.

ART. 17 – Espressione del voto.

Lo studente elettore, una volta ricevute le schede, si reca nella cabina indicatagli dove esprime il proprio voto con l'apposita matita. Il voto si esprime contrassegnando:

- il simbolo della lista prescelta
- il/i nome/i del/i candidato/i prescelto/i
- il simbolo della lista prescelta e il/i candidato/prescelto/i nell'ambito della stessa lista

In ogni caso, il voto espresso per un candidato vale automaticamente anche per la lista di appartenenza dello stesso. E' nullo il voto espresso contrassegnando il simbolo di una lista e un candidato appartenente a una lista diversa.

ART. 18 – Commissione Elettorale d'appello.

Avverso le decisioni della Commissione Elettorale è ammesso ricorso a una Commissione Elettorale d'Appello che verrà nominata dal Rettore nelle persone di:

- a) un Magistrato che assume le funzioni di Presidente;
- b) due Presidi di Facoltà;
- c) due studenti elettori nominati dal Senato Studenti, non candidati nè rappresentanti di lista;
- d) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Amministrativo dell'Università, con funzioni di Segretario.

L'Ufficio di membro della Commissione Elettorale d'Appello è obbligatorio per le persone designate di cui alle lettere b), c) e d).

Il ricorso alla Commissione Elettorale d'Appello deve essere proposto nel termine di giorni cinque dalla data della conclusione dei lavori e di proclamazione degli eletti da parte della Commissione Elettorale. Il ricorso deve essere presentato e fatto pervenire al Rettore nel termine suindicato.

ART. 19 - Scadenze.

29 aprile 2011	INDIZIONE ELEZIONI
2 maggio 2011	NOMINA STUDENTI COMMISSIONE

	ELETTORALE
5 maggio 2011	NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE
31 maggio 2011	ORE 12.00 TERMINE PRESENTAZIONE LISTE
5 giugno 2011	MANIFESTO SEGGI
5 giugno 2011	MANIFESTO CANDIDATI
5 giugno 2011	AULE PER PROPAGANDA ELETTORALE
14 giugno 2011	NOMINA RAPPRESENTANTI LISTA
14 giugno 2011	ENTRO ORE 15 CONSEGNA MATERIALE SEGGI
14 giugno 2011	ORE 15.00 COSTITUZIONE SEGGI
15 giugno 2011	8.30 – 19.00 ORARI VOTAZIONE
16 giugno 2011	8.30 – 14.00 ORARI VOTAZIONE
24 ORE CHIUSURA SEGGI	RICORSI COMMISSIONE ELETTORALE
5 GIORNI DA CHIUSURA LAVORI COMMISSIONE ELETTORALE	RICORSO COM. APPELLO

ART. 20 – Ubicazione Ufficio Elettorale.

L'ufficio elettorale è ubicato presso la Divisione Logistica in Via Po 11 a Torino.

Per informazioni: orario al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00). Telefono: 011/6704902 – fax 011/6704913.

Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Università al seguente indirizzo:

www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/ateneo2/elezioni_studentesche3

IL RETTORE
Prof. Ezio Pelizzetti